

**Osservazioni sulle linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro
di Monica M. Marangelli**

Linee guida	Osservazioni
<p>2. Il Rettore</p> <p>Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Università degli studi di Bari. Rimane in carica sei anni e non è rieleggibile.</p> <p>Il Rettore</p> <ul style="list-style-type: none">- rappresenta l'Università;- convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;- svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;- assume la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;- propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;- propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del direttore generale;- ha il potere di iniziativa nei provvedimenti disciplinari;- svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. <p>Il Rettore è eletto da tutte le componenti della comunità universitaria.</p> <p>Il Rettore può avvalersi di un Pro-rettore vicario, designato tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università degli studi di Bari, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.</p>	<p><i>A partire dal presente paragrafo, il documento predisposto dal Gruppo di lavoro sembra perdere la connotazione di "linee guida" per assumere quella di un articolato normativo.</i></p> <p><i>Propongo, pertanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>di integrare il testo con la precisazione che "restano ferme le disposizioni dell'attuale Statuto che non siano in contrasto con i presenti principi"</i><i>o, in alternativa</i>- <i>di integrare il testo con le disposizioni statutarie complementari.</i> <p><i>Segnalo, infine, l'opportunità che la Commissione prenda in esame la proposta, formalizzata da parte sindacale, di modifica dell'art. 23, comma 6 dello Statuto (in materia di elettorato attivo per l'elezione del Rettore), aumentando la percentuale di ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo, oggi pari al 12,50 % (pari a 1/8)</i></p>

Linee guida	Osservazioni
<p>3. Il Senato accademico</p> <p>Il Senato accademico è organo di governo dell'Ateneo ed esercita la funzione di programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni dei Dipartimenti e delle Scuole. Promuove la cooperazione con altre università e centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.</p> <p>Il Senato accademico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; - formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale; - esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo; - propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture didattiche e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti; - propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la soppressione di Dipartimenti e Scuole, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate; - esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università; - formula al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul conferimento dell'incarico di Direttore generale; - approva il Regolamento di Ateneo; - - approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti attinenti la didattica e la ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole; - approva il Codice etico; - svolge funzioni di coordinamento e di 	<p></p> <p><i>Ritengo che l'espressione vada sostituita con "coordinando le...".</i></p> <p><i>Tanto consentirebbe, a mio parere, di identificare con maggiore precisione le competenze del Senato Accademico rispetto alla legge 240, che riconosce al Senato funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le Strutture di coordinamento (art. 2, comma 1, lett. e)</i></p> <p>Regolamento Generale di Ateneo, sentito il C.d.A. ed i Consigli di Dipartimento</p> <p><i>È intenzionale l'omesso riferimento ai regolamenti di funzionamento?</i></p>

Linee guida	Osservazioni
<p>raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole e ne dirime eventuali conflitti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; - decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina; - delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli studenti; - esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di centri di servizio; - adotta il regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti, e dai dottorandi. <p>Il Senato accademico è composto dal Rettore, componente di diritto, e da trentaquattro membri scelti su base elettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due direttori di dipartimento per ciascuna delle cinque macroaree scientifiche; - un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore per ciascuna delle cinque macroaree scientifiche; il professore di prima fascia e quello di seconda fascia possono essere direttori di dipartimento; - sei rappresentanti degli studenti, di cui cinque iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e un dottorando; - tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. <p>Il Senato accademico è convocato e presieduto dal Rettore.</p> <p>Alle sedute del Senato accademico, partecipa, senza diritto di voto, il Prorettore vicario che, in caso di impedimento o assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto.</p> <p>Alle sedute del Senato accademico partecipa,</p>	<p><i>È intenzionale l'omesso riferimento ai Centri di ricerca?</i></p> <p><i>Dal momento che i Direttori di Dipartimento sono direttamente rappresentati in Senato, è opportuno evidenziare che viene a cadere il Collegio dei Direttori di Dipartimento</i></p>

Linee guida	Osservazioni
<p>senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici. <u>Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.</u></p> <p><u>Nel caso in cui un membro del Senato cessi dalla carica viene sostituito dal primo non-eletto nella categoria e nell'ambito elettorale di riferimento.</u></p> <p>Compongono l'elettorato passivo per il senato accademico solo i docenti a tempo pieno che risultino scientificamente attivi su base documentale.</p>	<p><i>Poiché la legge 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. g) non chiarisce se il riferimento alla rinnovabilità del mandato sia da intendersi come rinnovabilità consecutiva o nella carriera, ritengo opportuno che la Commissione affronti la questione, operando analogo scelta in relazione alla rinnovabilità del mandato di componente del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p><i>Trattasi di norma procedurale, che andrebbe più opportunamente inserita nel Regolamento Generale di Ateneo.</i></p> <p><i>In ogni caso, propongo la seguente riformulazione: "In caso di rinuncia, dimissioni, di decadenza, anche per il venir meno di un requisito di eleggibilità, prima della scadenza del mandato di componente del Senato Accademico, subentra il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza per il quale persistano i requisiti di eleggibilità"(art. 16, comma 2 del vigente Regolamento Generale di Ateneo)</i></p>
<p>4. Il Consiglio di amministrazione</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione delibera sulle proposte del Senato accademico relative all'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole. Su tali materie, la competenza del Consiglio di amministrazione è limitata agli aspetti economici, finanziari e gestionali. Nel caso in cui il Consiglio non approvi motivatamente una proposta del Senato accademico, compete</p>	<p><i>La legge 240/2010 attribuisce al Consiglio di Amministrazione competenza piena a deliberare sulle materie indicate, previo parere del Senato Accademico (cui è riconosciuto, altresì, potere di proposta). Mi sembra che la formulazione proposta svuoti, di fatto, la competenza del Consiglio e, pertanto, si ponga in contrasto con il dettato normativo.</i></p>

Linee guida	Osservazioni
<p>a quest'ultimo l'eventuale modifica della proposta.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adotta il regolamento di amministrazione e contabilità; - su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; - trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; - conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale; - ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari; - approva le proposte di chiamata dei Dipartimenti. <p>Il Consiglio di amministrazione è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Rettore; 2. otto personalità, italiane o straniere, in possesso di <u>elevata</u> competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche od organizzazioni private <u>di alto rilievo istituzionale, culturale, economico, ovvero in possesso di una qualificazione scientifica e culturale di alto livello riconosciuta dalla comunità scientifica;</u> 3. due rappresentanti degli studenti. 	<p>Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico</p> <p><i>Sulla composizione del C.d.A. (punto 2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - esprimo la mia totale contrarietà alla possibilità (in astratto configurabile) che l'Organo sia costituito unicamente da esterni. Il numero degli esterni dovrebbe essere espressamente limitato a quello minimo (3) prescritto dalla legge, con la precisazione della non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; - i restanti 5 dovrebbero essere individuati tra il personale, docente e tecnico-amministrativo, dell'Università; - ritengo opportuno e preferibile fare riferimento a requisiti che, entro i limiti consentiti dalla legge, siano il più possibile valutabili in modo oggettivo. <p>Tutto quanto sopra premesso, propongo la seguente riformulazione del punto 2:</p> <p>"2. Tre personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata esperienza e competenza in campo gestionale, conseguita in</p>

Linee guida	Osservazioni
<p>Gli otto membri di cui al punto 2 sono scelti dal Senato accademico in una rosa almeno tripla selezionata sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico e corredate di programma e curriculum vitae, resi pubblici in rete. Almeno tre di essi non devono avere fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai <u>cinque</u> anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico.</p> <p><u>Il Senato accademico nomina i componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra i generi.</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore. Alle sedute del Consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, il Prorettore vicario che, in caso di impedimento o assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi finanziari. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.</p>	<p><i>amministrazioni pubbliche od organizzazioni private, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; 2-bis. Tre rappresentanti del personale docente e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in possesso di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo o gestionale"</i></p> <p>componenti</p> <p><i>Sulle modalità di designazione dei componenti:</i> - <i>propendo per una "istituzionalizzazione" del sistema utilizzato per la determinazione della composizione della Commissione Statuto, e pertanto propongo che i componenti la rosa vengano individuati con meccanismo elettorale, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico e corredate di programma e curriculum vitae, resi pubblici in rete;</i> - <i>rilevo, inoltre, l'opportunità di non affidare al Senato Accademico il compito di procedere alle designazioni, di modo da evitare qualsiasi forma di assoggettamento di un Organo all'altro e propongo, pertanto, che il compito di operare le designazioni sia affidato ad una <u>Commissione</u> composta su base elettorale (secondo modalità da individuare nel Regolamento Generale di Ateneo), da:</i> a) <i>n. 1 professore di ruolo di I fascia</i> b) <i>n. 1 professore di ruolo di II fascia</i> c) <i>n. 1 ricercatore</i> d) <i>n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo</i> e) <i>n. 1 studente designato dal Consiglio degli Studenti</i></p> <p><i>Prendo atto, pur con qualche perplessità, della proposta relativa alla non coincidenza del mandato del Consiglio e del Senato. In ogni caso, ritengo opportuno e preferibile che le modifiche dello Statuto e della regolamentazione connessa facciano riferimento agli anni solari o, in alternativa, agli anni accademici</i></p>

Linee guida	Osservazioni
<p><u>Tutti i componenti non sono immediatamente rieleggibili.</u></p>	<p><i>Poiché la legge 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. m) non chiarisce se il riferimento alla rinnovabilità del mandato sia da intendersi come rinnovabilità consecutiva o nella carriera, ritengo opportuno che la Commissione affronti la questione, operando analoga scelta in relazione alla rinnovabilità del mandato di componente del Senato Accademico.</i></p>